

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI -
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (Denominazione Comunale)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 15 dicembre 2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag.1
Art. 2 – Assegnazione della De.Co.	pag.1
Art. 3 - Ambito dell'intervento comunale	pag.1
Art. 4 – Registro della De.Co.	pag.2
Art. 5 –Il disciplinare di produzione	pag.2
Art. 6 – Soggetti interessati	pag.3
Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ed iscrizione nel registro	pag.3
Art. 8 – La commissione di valutazione	pag.4
Art. 9 – Funzioni della Commissione	pag.4
Art. 10 – Concessione del logo De.Co.	pag.4
Art. 11 – Uso del logo De.Co.	pag.5
Art. 12 – Controlli	pag.5
Art. 13 - Sanzioni pecuniarie	pag.5
Art. 14 – Sospensione	pag.6
Art. 15 – Revoca	pag.6
Art. 16 – Iniziative comunali	pag.6
Art. 17 – Norme finali	pag.7

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Verona, ai sensi dell' art. 3, comma 2, e dell'art. 13 , comma 1, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6, comma. 1 del vigente Statuto comunale, intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, come risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché quale strumento di promozione dell'immagine della città di Verona.

Il Comune a tal fine istituisce, attraverso il presente regolamento, le modalità di attribuzione e certificazione della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale") inteso come marchio di attestazione di origine geografica per garantire il mantenimento della qualità e peculiarità dei prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale, attestando la loro origine e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale.

Le azioni intraprese non si porranno in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Articolo 2 - Assegnazione della De.Co.

La De.Co. è un'attestazione di qualità, rilasciata dal Comune, che certifica le caratteristiche e/o gli standards di preparazione di specialità locali del Comune di Verona.

Agli effetti del presente regolamento per "prodotto tipico locale" o "tradizionale" si intende il prodotto ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nella tradizione e nelle consuetudini a livello locale, eventualmente tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

La De.Co. si ottiene a conclusione del procedimento descritto nel presente regolamento che prevede il rispetto di tutte le norme vigenti relative:

- alla disciplina di igiene degli alimenti;
- alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura degli alimenti;
- alla lotta antiparassitaria per i prodotti ortofrutticoli;
- alla qualità dei prodotti stabiliti dai disciplinari di cui al successivo art. 7.

In nessun caso può essere consentito l'utilizzo di prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Articolo 3 – Ambito dell'intervento comunale

Per individuare le De.Co., il Comune effettua indagini conoscitive dirette ad accertare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari.

Per promuovere le De.Co. il Comune attua le seguenti azioni:

- avvia opportune iniziative dirette a sostenere e a conservare tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche tipicamente veronesi;
- ricerca forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, per sviluppare programmi istituzionali per la salvaguardia dei beni e delle attività agroalimentari, facenti capo alla De.Co.
- intraprende attività di marketing per lo sviluppo dell'economia del territorio .

Articolo 4 - Registro della De.Co.

Viene istituito e tenuto presso gli uffici del Coordinamento Commercio Attività produttive del Comune di Verona un apposito registro dei prodotti tipici del territorio, denominato "Registro De.Co."

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposito disciplinare, di cui al successivo articolo 5.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di produzione di cui al successivo articolo 5;
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione del prodotto e le eventuali successive modificazioni del relativo disciplinare.

L'iscrizione può essere concessa per prodotti agroalimentari o di artigianato.

Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi, se in possesso dei relativi requisiti.

Articolo 5 – Il disciplinare di produzione

La proposta di individuare prodotti tutelati dall'Amministrazione comunale attraverso apposito disciplinare può essere avanzata da chiunque e d'ufficio anche dal Comune, attraverso apposite ricerche realizzate avvalendosi di esperti qualificati.

Relativamente alle indagini conoscitive la Commissione di cui al successivo articolo 8, approva un disciplinare di produzione che deve contenere la regolamentazione specifica, riferita ad un singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti di qualità e del metodo di preparazione necessari per l'ottenimento della De.Co.

Il disciplinare di produzione:

- definisce le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- raccoglie tutte le norme e i criteri che consentono di definire il processo produttivo in tutte le sue fasi;
- stabilisce gli standards qualitativi;
- contiene le indicazioni sulle tecniche, sulle tecnologie e sulle procedure durante la fase di produzione, che dovranno rispettare le norme sull'igiene dei prodotti alimentari.

Il disciplinare deve essere redatto in modo tale che si possa certificare l'applicazione corretta delle norme e delle procedure e quindi garantire i parametri di qualità e sicurezza igienico sanitaria del prodotto ottenuto.

Il disciplinare di produzione di ciascun prodotto a cui verrà attribuita la De.Co. viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale e depositato presso la locale Camera di Commercio, per la sua conseguente tutela.

Articolo 6 – Soggetti interessati

Possono ottenere l'attribuzione della De.Co., e l'iscrizione nel relativo registro di cui al precedente articolo 4, le imprese agricole, artigianali o commerciali e a carattere industriale, i titolari di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, nonché gli

enti e le associazioni che svolgano attività inerente alla produzione o commercializzazione dei prodotti, che abbiano sede legale nel Comune di Verona.

Articolo 7 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ed iscrizione nel registro.

Per ottenere l'attribuzione della De.Co. i soggetti di cui al precedente art. 6 devono presentare una domanda, compilata su apposita modulistica, corredata dalla documentazione di seguito descritta, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle qualitative e di processo, nonché da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

In particolare, dovranno essere indicati, a seconda del tipo di prodotto:

- a. il nome del prodotto;
- b. l'eventuale zona di produzione (che dovrà ricadere almeno in parte sul territorio del Comune di Verona);
- c. le caratteristiche del prodotto e il metodo di preparazione, e/o conservazione o stagionatura consolidate nel tempo, in base a quanto disposto dal relativo disciplinare;
- d. gli ingredienti in base a quanto disposto dal relativo disciplinare;
- e. le attrezzature specifiche utilizzate per la lavorazione, eventuali metodi di conservazione e stagionatura, l'imballaggio se previsto, nel rispetto delle norme vigenti sull'igiene dei prodotti alimentari.

L'impresa deve dichiarare di essere registrata o riconosciuta sotto il profilo sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e 853/2004.

L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

E' inoltre richiesto il versamento di un contributo, il cui ammontare sarà stabilito con deliberazione della Giunta comunale, a titolo di istruttoria per l'istanza presentata dall'interessato ai fini dell'acquisizione della De.Co.

La Commissione prevista all'art. 8:

1. procede all'esame dell'istanza e della documentazione;
2. propone, in caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione nel registro De.Co del prodotto e/o della ditta richiedente;

Gli uffici provvedono all'iscrizione del prodotto nel Registro De.Co. e alla concessione del logo;

Il responsabile del procedimento, entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo che contraddistingue il prodotto De.Co.

Alla comunicazione sono allegati copia del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo;

Articolo 8 – La Commissione di valutazione

Viene istituita una Commissione per l'attribuzione della De.Co.

La Commissione è nominata dal Sindaco e si compone da:

- a) Sindaco, in qualità di presidente o da un Assessore delegato. Il presidente ha facoltà di nominare un consulente (senza diritto di voto), scelto tra

- persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto;
- b) un esperto del settore gastronomico locale;
 - c) un rappresentante dell'Associazione artigiani;
 - d) un rappresentante dei consumatori;
 - e) un rappresentante del Comune;
 - f) un esperto in materia di commercio designato di comune accordo tra le Associazioni di categoria.

Qualora le associazioni non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina secondo il criterio della maggiore rappresentanza di categoria a livello locale.

Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.

Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o dal suo delegato.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione per l'espletamento degli incarichi previsti.

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno in presenza di domande.

Articolo 9 – Funzioni della Commissione

La Commissione:

- approva i disciplinari di produzione per sottoporli alla Giunta comunale;
- propone l'assegnazione della De.Co. ai prodotti;
- può affidare ad uno o più esperti esterni o individuati nell'ambito della stessa Commissione il compito di effettuare eventuali controlli per accertare la rispondenza delle domande pervenute ai criteri prescritti dai disciplinari o per accertare eventuali violazioni;
- può richiedere controlli annuali a campione per verificare l'origine del prodotto e il rispetto della disciplina relativa all'igiene degli alimenti, eventuali violazioni devono essere segnalate successivamente all'ASL;
- esprime parere in materia di procedimenti disciplinari per violazione delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 10 – Concessione del logo De.Co.

Il Comune di Verona concede l'utilizzo del logo "De.Co." alle imprese che abbiano presentato domanda e che siano state ammesse a conclusione della procedura, di cui al precedente articolo 7.

Il responsabile del procedimento, entro 60 gg dall'acquisizione del parere della Commissione, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

Articolo 11 - Uso del logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'articolo 4, viene adottato un apposito logo identificativo, di cui fac-simile allegato al presente regolamento.

Il logo è di esclusiva proprietà comunale ed è rilasciato al fine di attestare:

- l'origine del prodotto;
- la sua composizione;
- la sua produzione;

secondo quanto stabilito dai relativi disciplinari approvati dalla Giunta comunale.

Il concessionario può utilizzare il logo De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono:

- deve essere sistemato in modo chiaro e visibile;
- deve essere riprodotto nei colori originali;
- può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere, sui menu o similari;
- è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", e simili;
- è vietato utilizzare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano creare confusione con il logo De.Co.

L'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati verrà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12- Controlli

I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che da esperti appositamente designati, secondo quanto previsto dall'art. 9, anche dal personale della Polizia Municipale solo per gli aspetti non tecnici.

L'eventuale controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso direttamente presso l'azienda o sul mercato.

Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.Co. oppure venduti o somministrati come tali.

Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione o produzione e preparazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito, vendita o somministrazione dei prodotti De.Co.

Articolo 13 – Sanzioni pecuniarie

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento all'art. 7 bis del dlgs 267/2000 e alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'inosservanza alle prescrizioni del disciplinare di produzione e dell'uso del logo De.Co., comporta la sanzione del pagamento di una somma di:

- euro 25,00 per la prima violazione
- euro 250,00 per la seconda violazione
- euro 500,00 per le successive

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00.

Art. 14 – Diffida e sospensione

In presenza delle seguenti violazioni:

- a) inosservanza delle prescrizioni del disciplinare di produzione o di altre disposizioni del presente regolamento;
- b) uso difforme e improprio del logo De.Co.;

l'Ufficio competente procederà con un atto di diffida a richiedere la regolarizzazione entro un congruo termine.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, verrà disposta la sospensione della De.Co. da 15 giorni a 6 mesi.

Art. 15 – Revoca

Costituiscono causa di revoca, con conseguente cancellazione dal registro e ritiro dalla rete distributiva commerciale dei relativi prodotti :

- a) la perdita dei requisiti richiesti;
- b) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- c) la frode alimentare;
- d) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- e) gravi abusi nell'utilizzo del logo De.Co.;
- f) la reiterazione per tre volte di violazioni alle norme del presente Regolamento.

Colui al quale sia stato sospeso o revocato il riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento dei danni.

Articolo 16 - Iniziative comunali

Il Comune assicura attraverso opportuni mezzi di comunicazione e compatibilmente con le risorse a propria disposizione, la massima divulgazione delle norme previste dal presente regolamento; individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata; ricerca, al fine di divulgare il marchio De.Co., forme di collaborazione con i titolari di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande e con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari o artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Il Comune si impegna nei limiti delle risorse a sostenere iniziative volte a pubblicizzare i prodotti De.Co. che, per le loro caratteristiche e l'interesse culturale, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

Articolo 17 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.